

**COMUNE
DI
BELLINZAGO NOVARESE**

**CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO
DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2008**

Stipulato il 16.02.2009
Parere revisore il 15.01.2009
Firmato il 16.02.2009
Inviato Aran il 17.02.2009

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO
2006/2009
ANNUALITA' ECONOMICA 2008

Art. 1
Costituzione della delegazione trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art.10 del vigente CCNL, è così composta:

- ◆ per la parte pubblica (ai sensi delle deliberazioni della G.C. n. 124 del 18.07.2000 e n. 32 del 19.02.2002) :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| • Dott.ssa Giuntini Francesca | Segretario comunale |
| • Dott. Manfredda Franco | Responsabile area finanziaria |
| • Geom. Battioni Vito | Responsabile area tecnica |
| • Sig.ra Franchini Telma | Responsabile servizi demografici |

- ◆ per la parte sindacale:

i componenti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| • Sig. De Maria Giuseppe | Rappresentante F.P. C.G.I.L. |
| • Sig. Pistono Giuseppe | Rappresentante F.P. C.I.S.L. |
| • Sig.ra Valenti Paola | Rappresentante R.S.U |
| • Sig.ra Labbate Gabriella | Rappresentante R.S.U |
| • Sig. Fiore Tiziano | Rappresentante R.S.U |
| • Sig. Leonardi Giampietro | Rappresentante R.S.U. |

Art. 2
Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

1. Il presente CCDI è efficace dalla stipula che si intende avvenuta dopo la firma da parte della RSU, dei rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL e della Delegazione Trattante di parte pubblica, previa verifica di compatibilità dei costi e atto autorizzato da parte della Giunta Comunale
2. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal revisore dei conti. A tal fine, l'ipotesi di CCDI definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tale organismo, corredata da apposita relazione tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei revisori dei conti, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
3. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'Amministrazione autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. L'Ente si impegna a trasmettere all'A.R.A.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del presente CCDI.

Art. 3

Vigenza del contratto

1. Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL, comunque per gli esercizi finanziari 2006-2009.
2. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
3. Annualmente, in sede di definizione delle risorse decentrate, le parti procederanno a verificare gli effetti del presente CCDI.
4. Il presente contratto conserva efficacia e si rinnova, dopo la scadenza, tacitamente di anno in anno, fino alla stipulazione del nuovo CCDI.
5. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Art. 4

Funzionamento servizi pubblici essenziali

Individuazione contingenti

1. Premesso che rimane tuttora in vigore l'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del 19.09.2000 che individua le prestazioni indispensabili e fissa i criteri per la determinazione dei contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, vengono determinati i contingenti minimi per assicurare i servizi minimi essenziali che risultano dal seguente elenco:

- 1) **Servizi Stato Civ. ed Elettorale** : una persona che assicuri le registrazioni delle nascite e dei morti, le attività indispensabili per gli adempimenti elettorali nei giorni di scadenza dei termini;
- 2) **Servizio Cimiteriale**: una persona limitatamente al ricevimento ed inumazione salma;
- 3) **Servizio Vigili Urbani**: un vigile per turno per attività di pronto intervento ai fini della tutela fisica del cittadino e dell'ambiente;
- 4) **Asilo Nido** qualora lo sciopero sia articolato su alcune ore di lavoro lo stesso dovrà essere effettuato o all'inizio o alla fine del turno, assicurando il servizio mensa.

Le procedure d'attivazione sono regolamentate come segue:

- a) le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero ne daranno comunicazione con preavviso di almeno gg. 10 all'amministrazione, precisando la durata dell'astensione dal lavoro;
- b) i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o servizi in occasione d'ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando criteri di rotazione ove possibile;
- c) gli interessati vengono informati entro il quinto giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile;

- d) in caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'amministrazione e al personale.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della premessa del CCNL 6/7/95 e alla legge 146/90.

CAPO II LAVORO STRAORDINARIO

Art. 5 Lavoro straordinario

1. Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario potrà essere utilizzata al massimo la somma stanziata nell'anno 2000.
2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile del servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata.
3. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è facoltà del dipendente, l'amministrazione comunale procederà ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario, la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.
4. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui ai commi 1 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare le risorse decentrate variabili (Art.31, comma 3, C.C.N.L. 2002/2005)
5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Tali risorse sono a carico dell'Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo di cui al comma 4 del presente articolo.
6. Per quanto non previsto dai contratti nazionali si applica l'art 5 del D.lgs 66/2003

Art. 6 Banca delle ore

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle Ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta esclusiva del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo stabilito di 180 ore individuali, da utilizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, fatta salva l'esigenza di servizio che proroga il termine. Scaduto tale termine si provvederà d'ufficio all'azzeramento di tutte le ore non recuperate entro il termine predetto.

Il limite individuale di autorizzazione al lavoro straordinario è fissato in 180 ore annue.

Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Responsabile, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento ovvero che intende usufruire con riposo compensativo.

Le ore di lavoro straordinario di cui si richiede il recupero non potranno in alcun modo essere successivamente richieste in pagamento.

Tale annotazione dovrà essere riportata nel prospetto riassuntivo mensile.

Con cadenza trimestrale verrà consegnato ai lavoratori il prospetto relativo alle ore accantonate nella Banca delle Ore, di quelle recuperate e di quelle portate in pagamento. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario da utilizzarsi come permessi compensativi, vengono pagate nelle scadenze previste per il pagamento del lavoro straordinario, con utilizzo del fondo previsto per le prestazioni di lavoro straordinario.

Eventuali splafonamenti delle 180 ore saranno possibili se nel budget di Settore sussisterà la copertura finanziaria, ulteriori splafonamenti dovranno trovare copertura nell'art. 14, comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.1999.

L'autorizzazione allo splafonamento dovrà essere confermata dal Direttore Generale se nominato o dal Segretario dell' Ente.

Capo III Disciplina delle risorse decentrate

Art.7 Risorse decentrate

Le risorse finanziarie destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività vengono determinate sulla base delle regole definite dagli artt.31 e 32 del CCNL 22.01.2004 e quindi distinguendo fra risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, che si consolidano in un valore unico che non va annualmente ricontrattato e risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità che devono essere verificate annualmente in sede di contrattazione decentrata entro il 1° trimestre dell'anno e comunque non oltre 60 giorni dall'approvazione del PEG e del piano dettagliato degli obiettivi.

Art.8 Fondo delle Risorse Decentrate Anno 2008

Le parti prendono atto che le risorse decentrate relative all'anno 2008 quantificate ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 ed incrementati ai sensi dell'art.8 del CCNL del 11.04.08 ammontano a € 138.171,60= come meglio specificato nel prospetto allegato al presente contratto sotto la lett."A"

Art. 9 Criteri generali per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate

Le risorse finanziarie così come determinato all'articolo precedente, vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del CCNL 22.01.2004, nonché della richiamata disciplina dell'art. 17 del CCNL 01.04.1999 con i criteri qui di seguito concordati e negli importi definiti nel prospetto allegato al presente contratto sotto la lettera "B".

9.1 Indennità di rischio

L'indennità di rischio spetta al personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale ovvero esposizione continua e diretta al contatto con sostanze chimiche e biologiche, i

lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico, conduttori macchine complesse, autisti, addetti alle attività svolta prevalentemente nelle cucine.

L'indennità di rischio nella misura di €360,00 lordi annui è riconosciuta al seguente personale:

- a) operai
- b) autisti scuolabus
- c) cuoca aiuto cuoca e inservienti

L'indennità di rischio, a qualsiasi titolo percepita, non è cumulabile con l'indennità di disagio.

9.2 Indennità di Turno

L'indennità di turno compete al personale inserito in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

Le prestazioni lavorative svolte in turnazioni, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto notturno

Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come dall'art.22 del CCNL 14.09.2000.

I servizi nell'Ente che effettuano turnazioni sono:

- Vigilanza

9.3 Indennità di disagio

L'indennità di disagio è volta a remunerare singole e specifiche situazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di rischio ma che determinano, per specifiche modalità operative, un particolare disagio per il lavoratore, cioè specifiche situazioni di particolare gravosità conseguenti alle modalità di fornitura della prestazione.

9.4 Reperibilità

Le aree di pronto intervento per le quali può essere istituito il servizio di pronta reperibilità sono stabilite dall'Amministrazione. L'articolazione dei turni di reperibilità è stabilita dal Responsabile del servizio.

9.5 Indennità maneggio valori

Al personale dipendente nominato agente contabile e quindi adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa compete un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati nella seguente misura:

- da €. 300,00 a €. 3.000,00 medi mensili.....Indennità €0,77
- da €.3.000,01 a €.10.000,00 medi mensili.....Indennità €1,10
- oltre €.10.000,00.....Indennità €1,55

Per valori di cassa si intende danaro contante.

Il valore medio mensile si ottiene sommando il totale dei valori maneggiati durante l'intero anno dividendo per 12 mesi.

L'indennità spetta per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio, con esclusione di qualsiasi assenza.

9.6 Indennità per specifiche responsabilità

a) Indennità art. 36 comma 1 C.C.N.L. 2002-2005

spetta al personale della categorie B e C ed anche D, qualora non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, per compensare specifiche responsabilità.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità vengono individuate le seguenti specifiche responsabilità:

- Responsabilità di coordinamento: responsabilità di coordinare un gruppo di lavoro per il raggiungimento di obiettivi ben definiti;
- Responsabilità procedimenti complessi: responsabilità riferita alla gestione del complesso delle fasi in cui si articola un procedimento amministrativo dall'avvio del procedimento alla predisposizione del provvedimento finale con responsabilità di istruttoria riferita all'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'adozione del provvedimento finale (verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione, dei presupposti rilevanti per l'adozione dell'atto finale, adozione di atti di istruttoria necessari, quali accertamenti tecnici, richiesta di documentazione ecc.)
- Responsabilità connesse allo svolgimento di compiti aggiuntivi in termini di responsabilità e gravosità rispetto a quelli ordinariamente assegnati al dipendente in ragione del proprio inquadramento.

L'indennità di responsabilità può essere corrisposta previo conferimento di un incarico formale del responsabile del Servizio nel quale viene compiutamente individuata la responsabilità assegnata.

L'assegnazione della responsabilità, in quanto atto di organizzazione, va definito in sede di conferenza dei servizi.

La misura dell'indennità è determinata (*da un minimo di € 250,00*) fino ad un massimo di € 2.500,00 in relazione alle risorse disponibili e al peso attribuito a ciascuna responsabilità.

Nota: *in sede di firma eliminata la parte "da un minimo di € 250,00" e aggiunto il termine "fino"*

b) Indennità art. 36 comma 2 C.C.N.L. 2002-2005

Spetta al personale delle categorie B, C e D per compensare specifiche responsabilità attribuite con provvedimento del responsabile del Servizio a:

- Addetti uffici di stato civile e di anagrafe ed elettorale

Art. 10

Criteri per l'incentivazione della produttività individuale e collettiva

Il Sistema d'incentivazione del personale si basa sull'attuazione degli obiettivi definiti nella relazione Previsionale e Programmatica annuale, nel PEG e nel piano degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile di Servizio.

Il Sistema della produttività è finalizzato ad incentivare il merito e l'impegno individuale e di gruppo, secondo i risultati accertati dal sistema di valutazione adottato con deliberazione G.C. n.70 del 28.05.02.

In applicazione dell'art.71, comma 5 del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008, ai sensi del quale le assenze in servizio dei dipendenti per malattia non possono essere equiparati alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme per l'incentivazione della produttività, si concorda che l'incentivazione della produttività spettante a ciascun dipendente è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia nell'anno di riferimento.

I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi possono essere corrisposti ai lavoratori interessati a conclusione del periodico processo di valutazione.

Art.11
Riduzione orario di lavoro

Per i servizi che espletano attività turnanti l'orario di lavoro è ridotto a 35 ore settimanali.
Si dà atto che la riduzione dell'orario per i turnisti è già in vigore per il Corpo di Polizia Municipale.

Per il personale dell'Asilo Nido l'orario settimanale, in applicazione dell'art.31 del CCNL del 14.09.2000, è fissato in 35 ore, pur tuttavia per esigenze di servizio può essere articolato in 36 ore settimanali, con recupero entro l'anno educativo.

Nel caso di orario ridotto, in applicazione di quanto previsto dal 3° comma dell'art.52 del CCNL 14.09.2000 la retribuzione oraria si ottiene applicando il divisore 151,66 con effetto su tutte le voci della retribuzione che devono essere determinate prendendo come base la retribuzione oraria (indennità di turno, festivo, straordinario).

Dott.ssa Giuntini Francesca	Segretario comunale	_____
Dott. Manfredda Franco	Resp. area finanziaria	_____
Geom. Battioni Vito	Resp. area tecnica	_____
Sig.ra Franchini Telma	Resp. servizi demografici	_____
Sig. De Maria Giuseppe	Rappr. F.P. C.G.I.L.	_____
Sig. Pistono Giuseppe	Rappr. F.P. C.I.S.L.	_____
Sig.ra Valenti Paola	Rappr. R.S.U	_____
Sig.ra Labbate Gabriella	Rappr. R.S.U	_____
Sig. Fiore Tiziano	Rappr. R.S.U	_____
Sig. Leonardi Giampietro	Rappr. R.S.U.	_____